



REGOLAMENTO

OPERAZIONI CAT CON ELICOTTERI IN AMBIENTE OSTILE AL DI FUORI DI AREE CONGESTIONATE

Edizione n° ...0..... del



Regolamento

OPERAZIONI CAT CON ELICOTTERI IN AMBIENTE
OSTILE AL DI FUORI DI AREE CONGESTIONATE

Ed. 0

pag. 3 di 8

SOMMARIO

1. FINALITA' ED OGGETTO
2. AREE DELLE OPERAZIONI
3. PRECLUSIONE ALL'UTILIZZO DEI REQUISITI PRESTAZIONALI APPROPRIATI
4. RIDUZIONE DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO
5. OPERATORI STRANIERI
6. INDIVIDUAZIONE DEL GOLFO DI VENEZIA QUALE AREA NON OSTILE
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
8. ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA DI EFFICACIA

Art. 1

Finalità ed oggetto

Il presente regolamento:

1. ai sensi del regolamento (UE) n.965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, paragrafo ARO.OPS.215, designa le aree ove le operazioni con elicotteri possono essere svolte senza la garanzia di potere effettuare un atterraggio forzato in sicurezza (safe forced landing) come descritto nella norma CAT.POL.H.420;
2. individua l'area geografica del golfo di Venezia quale area non ostile, in accordo al regolamento (UE) n.965/2012 Annesso I, Definizioni, punto (69).
3. non si applica alle operazioni HEMS.

Art. 2

Aree delle operazioni

1. In considerazione della complessa orografia del territorio nazionale, caratterizzata dalla estesa presenza di montagne e di aree costiere, le operazioni CAT (Commercial Air Transport) con elicotteri a turbina con MOPSC (Maximum Operational Passenger Seating Configuration) uguale o inferiore a sei, in classe di prestazione 3 (tre), sono effettuate in accordo al requisito CAT.POL.H.420 su tutto il territorio nazionale, alle condizioni di cui ai seguenti commi 2., 3., 4.
2. La definizione geografica delle aree per le quali l'operatore richiede l'approvazione ai sensi del requisito CAT.POL.H.420 è stabilita dall'operatore in relazione alle proprie esigenze operative, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.965/2012 e dal presente regolamento.
3. L'addestramento del comandante dell'equipaggio impiegato nelle operazioni di cui al comma 1. include almeno i seguenti argomenti:
 - a) conoscenza dell'area delle operazioni;
 - b) preparazione del volo in area ostile non congestionata;
 - c) effettuazione del volo e relativi aspetti ambientali;
 - d) conoscenza delle procedure in caso di atterraggio forzato in area ostile;
 - e) conoscenza della norma CAT.POL.H.420.

4. L'esperienza minima e l'addestramento iniziale e ricorrente del comandante di cui al comma 3. sono:

- a) definiti dall'operatore al fine di mitigare i rischi delle operazioni in classe di prestazione 3;
- b) specifici per ciascuna area delle operazioni;
- c) riportati nel manuale delle operazioni, parte A e parte D.

Art. 3

Preclusione all'utilizzo dei requisiti prestazionali appropriati

1. I requisiti CAT.POL.H.420 (b)(3) e ARO.OPS.215(b), relativi alla presentazione delle motivazioni che precludono l'impiego di elicotteri in classe di prestazioni 1 (uno) o 2 (due), si applicano per ciascuna area delle operazioni oggetto della richiesta dell'approvazione ad operare in accordo a CAT.POL.H.420.

Art. 4

Riduzione della esposizione al rischio

1. Al fine di ridurre il rischio di atterraggio forzato in area ostile al livello più basso ragionevolmente praticabile (As Low As Reasonably Practicable – ALARP) l'operatore:

- a) limita l'applicazione delle previsioni di cui al requisito CAT.POL.H.420 ai casi indispensabili allo svolgimento dei singoli voli;
- b) pianifica i percorsi e le altezze di sorvolo delle aree ostili;
- c) pubblica all'interno del manuale delle operazioni la limitazione di cui al punto a), le procedure di cui al punto b) e le procedure di effettuazione delle operazioni.

Art. 5

Operatori stranieri

1. L'operatore straniero che opera in Italia in accordo al requisito CAT.POL.H.420:

- a) richiede il nullaosta preventivo all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) per ciascuna area delle operazioni;
- b) applica quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6*Individuazione del golfo di Venezia quale area non ostile*

1. In virtù della facoltà concessa dal regolamento (UE) n. 965/2012, Annesso I Definizioni, punto (69)(b)(1), ENAC classifica non ostile l'area geografica del Golfo di Venezia a nord di latitudine 45° N, limitatamente a quanto ricompreso nelle acque territoriali della Repubblica Italiana.
2. L'articolo 6 comma 1. non è applicabile se ricorre almeno una delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012, Annesso I Definizioni, punto (69)(a).
3. L'operatore è responsabile della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 2.

Art. 7*Disposizioni transitorie*

1. Gli operatori già titolari di un'approvazione ai sensi del requisito CAT.POL.H.420 si adeguano ai contenuti del presente regolamento entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 8*Entrata in vigore e decorrenza di efficacia*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione in AIP Italia delle informazioni di cui al regolamento (UE) n.965/2012, GM 6 Annesso I Definizioni.